

Normativa civile

Famiglia e diritti nel nuovo ordinamento



di Dorotea Merli

Lil 5 giugno u.s. è entrata in vigore la **Legge Cirinnà** n. 76/2016, che ha introdotto, per la prima volta in Italia, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, nella seconda parte, la disciplina delle convivenze di fatto, sia eterosessuali che omosessuali.

Successivamente, con la firma del Governo sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22/2016, sono state approvate le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile.

La nuova Legge disciplina quindi sia le unioni civili che le convivenze di fatto equiparando le prime, per quanto riguarda il lato patrimoniale ed economico, **ad un matrimonio** a tutti gli effetti, ad eccezione dell'adozione (stralciata dal testo la stepchild). **Per le convivenze di fatto vengono definiti solo alcuni diritti di assistenza specifici** mentre per tutti gli altri aspetti è necessario ricorrere ai contratti di convivenza predisposti con l'assistenza di un avvocato o un notaio sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, inviato all'anagrafe di residenza.

Ecco le principali caratteristiche delle due nuove formazioni istituite dalla Legge:

Le unioni civili

- obbligo reciproco all'assistenza economica;
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- regime patrimoniale, in mancanza di scelta, è la comunione dei beni. In alternativa le parti potranno scegliere la separazione dei beni, la comunione convenzionale e la costituzione di un fondo patrimoniale;
- i partner potranno essere riconosciuti a tutti gli effetti come dei veri e propri coniugi presso le varie istituzioni (es. diritto di visita, di assistenza, di decisioni di cura e accesso alle informazioni personali);
- a differenza del matrimonio, l'unione civile può sciogliersi anche unilateralmente con comunicazione all'ufficio di stato civile e trascorsi tre mesi divenire direttamente al divorzio. Gli effetti sono gli stessi previsti per i coniugi in termini di eventuale di- ➔



segue

Famiglia e diritti
nel nuovo
ordinamento



diritto al mantenimento, diritto a una quota del TFR dell'altro e diritto alla pensione di reversibilità.

Le convivenze regolamentate

- L'ufficializzazione della convivenza di fatto attraverso una dichiarazione anagrafica e la sua successiva registrazione nei registri anagrafici permetterà ai conviven-



Il confronto tra Unioni Civili e Convivenze di fatto

	Costituzione del rapporto	Pubblicità del rapporto	Cognome dei componenti la coppia	Regime patrimoniale del rapporto	Convenzioni patrimoniali	Impresa familiare	Morte del lavoratore	Successione nel contratto di locazione della casa di residenza comune
UNIONE CIVILE	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni	Negli atti dello stato civile (Identico al matrimonio)	E' possibile mantenere il proprio cognome oppure assumere un cognome comune oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome	Comunione legale dei beni (Identico al matrimonio)	Si può stipulare il regime della separazione dei beni, della comunione dei beni e del fondo patrimoniale (Identico al matrimonio)	Il coniuge partecipa agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del coniuge imprenditore (Identico al matrimonio)	L'indennità di fine rapporto spetta al superstite (Identico al matrimonio)	Il superstite subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto (Identico al matrimonio)
CONVIVENZA DI FATTO	Stabile convivenza dichiarata all'anagrafe	Stato di famiglia anagrafico	Mantenimento del cognome originario	Non si instaura alcun regime patrimoniale (salvo stipula contratto di convivenza)	Può essere stipulato un contratto di convivenza, redatto da notaio o avvocato e pubblicato nei registri anagrafici	Identico all'unione civile ed al matrimonio	Fattispecie non disciplinata	Identico all'unione civile ed al matrimonio

ti di formalizzare la stabile convivenza e di usufruire delle garanzie e dei diritti espressamente previsti per le coppie di conviventi quali:

- diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia;
- diritto di abitazione nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, con il limite dei cinque anni (in presenza di figli minori o disabili non meno di tre anni);
- possibilità di indicare il partner, in forma scritta, rappresentante con pieni o limitati poteri per le decisioni in materia di salute, per la donazione di organi, per le disposizioni funerarie;
- i conviventi stipulando un contratto di convivenza, predisposto da un avvocato o da un notaio nella forma di atto pubblico o di scrittura privata e registrato all'Anagrafe di ➔

Diritto di abitazione nella casa di residenza familiare in caso di morte del proprietario	Successione legittima	Successione necessaria	Risarcimento del danno provocato dalla morte di uno dei componenti la coppia	Matrimonio o unione civile stipulati all'estero tra persone dello stesso sesso	Scioglimento dell'unione	Malattia o ricovero	
Il superstite ha diritto di abitazione vitalizio (Identico al matrimonio)	Il superstite succede al defunto in mancanza di testamento (Identico al matrimonio)	Il superstite ha diritto a una quota dell'eredità del defunto (Identico al matrimonio)	Spetta al superstite (Identico al matrimonio)	Considerati dalla legge italiana come unione civile regolata dal diritto italiano	L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione	In caso di malattia o di ricovero, i partner di una unione civile hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali	UNIONE CIVILE
Il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni (3 in caso di figli minori o disabili) o per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni	Il superstite non ha alcun diritto successorio	Il superstite non ha alcun diritto successorio	Identico all'unione civile ed al matrimonio		La risoluzione del contratto di convivenza è redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico	In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali	CONVIVENZA DI FATTO



segue

Famiglia e diritti
nel nuovo
ordinamento



residenza, potranno regolare i rapporti patrimoniali ai fini di evitare abusi e tutelare entrambi. E' vietato apporre condizioni e scadenze ma è possibile, con accordo delle parti, la sua modifica nel tempo. Solo in caso di recesso la Legge riserva la facoltà di unilateralità notificando la relativa dichiarazione all'altro contraente, affinché ne venga a conoscenza.

Di fatto quindi il concetto di "famiglia" così definita dell'art. 29 della Costituzione come "società naturale fondata sul matrimonio" ha subito una forte evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale volta a riconoscere, da una parte, alcuni diritti propri del coniuge anche al convivente more uxorio e, dall'altra, tesa a riconoscere l'assimilabilità al matrimonio delle c.d. unioni civili. Conseguentemente **la tutela del patrimonio della famiglia e la garanzia di un attento passaggio generazionale sono delle tematiche che potranno coinvolgere anche le "nuove famiglie"**.

La Fiduciaria è sicuramente attrezzata per fornire l'adeguata consulenza fiscale e legale che si integra con l'attività diretta di costituzione e gestione di operazioni fiduciarie che possono essere trust, polizze, intestazioni di strutture societarie o patti di famiglia tenendo conto che il cliente ha sempre più necessità di una relazione di fiducia e sente l'esigenza, di fronte a un mondo che cambia sotto vari punti di vista, finanziari e fiscali, di pianificare la governance del suo patrimonio, considerando aspetti familiari e aziendali, contingenti e prospettici, assicurandosi riservatezza.

Dorotea Merli

✉ d.merli@betrust.it

*In Be Trust di
occupa di
operation ed
è esperta in
successioni*

